

STATUTO DI AUTONOMIA COMUNE DI SALZA IRPINA

PROVINCIA DI AVELLINO

ex art. 4 Legge 8.6.1990, n. 142

APPROV. CON DELIBERA N. 8 DEL 16.1.1995

STATUTO DI AUTONOMIA - COMUNE DI SALZA IRPINA (AV)

PREAMBOLO STORICO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

STEMMA

Di esso non si hanno precise notizie:

Si può affermare con qualche probabilità che le sigle S. A. significano Salsula Abellinensis, essendo noto che quel Comune fece parte del contàdo di Avellino sotto Raidolfo.

Il campo rosso è simbolo del dominio dei Normanni, che per insegna avevano quel colore.

Non c'è alcun dubbio circa il dominio anzidetto per essere stato Salza sotto quello di Raidolfo fiero nemico di Ruggero, come partigiano di Lotario ed Innocenzo: dato che, appunto dopo la morte di Raidolfo, verso il 1139, Ruggero invadeva per la seconda volta le Puglie, mettendo in fuga Reginone fratello di Raidolfo, e si impossessava di tutti i domini di costui;

Quindi col contado di Avellino, cadeva sotto il dominio normanno.

Gli accessori in oro poi mostrano, senza dubbio il dominio di Casa Sveva, che vi dominò sicuramente dopo i normanni.

QUADRO SCHEMATICO

Abitanti:	985 Salzesi
Livello:	540 m. s.l.m.
D.S.:	n. 2 Atripalda
Distanza:	11 km. da Avellino 65 km. da Napoli
S.C.:	4,92 kmq
C.M.:	Terminio Cervialto
Confini:	Chiusano S. Domenico; Parolise; S. Potito Ultra; Vulturara Irpina; Sorbo Serpico con il quale oggi è praticamente legata
Territorio:	Ubicato sotto i piedi di un monte denominato Serrone
Suolo:	Piuttosto sabbioso
Clima:	Piuttosto freddo
Aria:	Salubre
Produzione:	Castagne, uva, ortaggi, frutta, cereali, scarpe

Stazione ferroviaria:

linea Avellino - Rocchetta S. Antonio realizzata nel secolo scorso Opere pubbliche:

Tre diverse fonti; Illuminazione notturna; Asilo infantile; Modernissimo ed invidiabile Palazzetto dello Sport, abilitato per oltre 2000 spettatori;

Casa Comunale; Biblioteca locale, in cui sono raccolti volumi di vecchi autori, intitolata ad Alessandro Manzoni, con varie lettere e suoi autografi;

Centro sociale, realizzato **in** strutture prefabbricate sede di incontro tra i giovani e punto culturale-polifunzionale

Protettrice:

Maria SS. delle Grazie, ricordata e festeggiata la seconda domenica di Settembre

FONTI STORICHE

Il nome Salza deriva dal latino "Salsa", femminile sostantivo di "Salsus", che significa "Salato".

Il toponimo gli deriva con molta probabilità proprio da una sorgente clorurata-sodica, situata a poca distanza dall'abitato, dalla quale sin dall'antichità si estraeva sale;

attraverso un pozzo "Pozzo del Sale" così come lo stesso autore Francesco Scandone sostiene nel testo "Profili di storia feudale nei Comuni compresi nell'antica contea di Avellino".

- Il casale Sauza è ricordato per la prima volta in un documento del 1° Novembre del 1374 a proposito della donazione in esso stipulata di una terra a Longano presso la selva del monastero di Montevergine. Molti studiosi si sono interessati a Salza e molti di essi sono convinti nell'affermare che le sue origini non sono recenti come lo dimostrano diverse monete e sepolcri rinvenuti nelle sue campagne.

Essendo poi prossima alla vetusta Atripalda e alla città di Avellino, non può cader dubbio intorno alla sua origine irpina; e seguendo le sorti di quest'ultima città fu occupata da una parte della colonia militare romana e continuando a seguire le sorti della città di Avellino; troviamo che sedendo Innocenzo II sulla cattedra di Pietro e Lotario Imperatore, Salza fece parte del contado Avellinese sotto il dominio del famoso Raidolfo (anno 1137).

Dopo la morte di Raidolfo verso il 1139 Ruggero invadeva per la seconda volta le Puglie e si impossessava di tutti i costui domini per cui Salza col contado di Avellino cadeva sotto il dominio normanno a cui seguì il dominio di Casa Sveva.

Nel 1379 si trova sotto il dominio di un tal Cristofaro Grillo di Salerno e poscia di Costanza dello stesso cognome, che ebbe a marito Simonello Caracciolo.

Nel 1400 passava un tal Giovan Vincenzo Strambone che fu principe di Volturara e duca di Salza . In seguito e sotto il dominio della stessa famiglia Strambone, Salza divenne capo di uno stato feudale intitolato dal suo nome e da cui dipendevano le terre di Pomigliano D'Arco, Volturara, Parolise e Montemarano.

Nel 1751 Salza passava a Domenico Catano principe di Sanicandro. ' .

Nell'anno 1760 il principe anzidetto ne cedeva il titolo con le annesse proprietà a Giovanni Domenico Berio patrizio genovese.

Nel 1835 il tutto passava sotto la marchesa Luisa Dyllon Strakan, la quale dimorò per lungo tempo nel paese, promuovendo opere sociali e la costruzione di edifici di pubblica utilità, e dopo la sua morte il titolo e le rendite passarono al suo erede universale conte Arturo Bertaldo e infine alla famiglia Mastelloni di Salza.

Col Decreto del 12 Ottobre 1862 si autorizzava Salza a diventare ; Salza Irpina.

OPERE ARCHITETTONICHE ED ARTISTICHE

Ancor oggi, nonostante siano state profondamente lese dal sisma del 1980, sono rinvenibili in Salza dei veri e propri gioielli:

- Palazzo Capozzi -

La tradizione locale vuole l'edificio, dalla tipica facciata rinascimentale con torri angolari, costruito da Giovanni Capoccio, uno dei tredici cavalieri di Ettore Fieramosca che parteciparono alla disfida di Barletta.

Da costui deriverebbe anche la denominazione odierna della famiglia Capozzi.

- Palazzo Imperiale -

Il palazzo fu edificato nel nucleo più antico della cittadina di Salza Irpina.

Il palazzo venne costruito alla fine del XVIII secolo con molta probabilità dalla famiglia Berio, marchesi di Salza Irpina che acquistarono tale titolo insieme ai feudi di Parolise, Volturara e Montemarano con istrumento del 25 Gennaio 1759 da Francesco Cataneo, patrizio della città di Genova, per il prezzo complessivo di 122883 ducati.

L'ultimo Berio proprietario del palazzo fu Francesco Maria figlio di Giovan Domenico, che impalmò Maria Giulia Imperiale figlia di Giulio principe di Sant'Angelo dei Lombardi.

Mancando discendenti in linea maschile, il palazzo venne acquisito alla famiglia Imperiale agli inizi del secolo XIX ed è ora di proprietà comunale.

Lo stemma della famiglia che ritroviamo su uno stendardo all'interno del palazzo sulla parete ultima della scala in pietra, è costituito da un'aquila nera con le ali spiegate coronata di oro e linguata di rosso al centro di un palo d'oro cucito.

Il nucleo degli Imperiali insediatosi in Irpinia è uno delle 28 diramazioni dell'antichissima famiglia Imperiali di Genova, che costituì nel 1311 l'albergo Imperiali, prima Tartaro.

Questa venne decorata dei titoli di principi di Francavilla nel 1639 e principi di Sant'Angelo dei Lombardi nel 1718. Il ramo dei principi di Sant'Angelo dei Lombardi si estinse in Giulio Imperiali la cui figlia Maria Giulia sposò Francesco Maria Berio marchese di Salza.

L'edificio in oggetto sorge su via Celza e si sviluppa su quattro livelli seguendo l'andamento del terreno. Al centro della facciata un portale ottocentesco decorato in alto da due semicolonne che sorreggono le mensole del balcone centrale del piano nobile.

Il palazzo bell'esempio di costruzione rustica, presenta delle stanze che ancora oggi recano gli antichi affreschi che lo decoravano e le porte originarie settecentesche ricoperte in seguito da una vernice coprente: Queste costituiscono il cosiddetto piano' nobile o di rappresentanza.

All'ultimo piano troviamo invece ambienti di grandi dimensioni che servivano come zona notte, caratterizzate sulla facciata da una regolare scansione di finestre, rettangolari con comici in pietra.

I due livelli inferiori venivano utilizzati a cantine o deposito; l'androne infatti presenta acciottolato da cui parte una bella scala con volte a vela che raggiunge gli ultimi livelli.

Sulla facciata principale un grande arcone che interessa i primi due livelli, immetteva sulla strada che a monte costeggia il giardino del palazzo e che mena in Alta Irpinia.

- **Palazzo della famiglia De Pascale** -

- **Chiesa di San Sebastiano** -

La Chiesa di San Sebastiano fu costruita intorno al 1547, data in cui fu costituita la Confraternita, è stata recentemente restaurata. All'interno è un prezioso trittico dipinto nel 1475 da Francesco da Tolentino e raffigurante la Vergine col Bambino, San Giovanni, San Domenico e San Sebastiano.

La Chiesa sorge nel centro storico di Salza, è una Chiesa ad un'unica navata che un tempo doveva avere inserzione maggiore e conservava tesori d'arte alcuni dei quali in parte rovinati.

La Croce di San Sebastiano, in argento del secolo XVI, ricorda per la sua pesantezza un detto ancora in auge in Salza "Puozzi pesà quanto a la croce re Santo Sebastiano".

Interessante anche il portale cinquecentesco con decorazioni ornamentali presenti nella facciata.

- Chiesa SS. Pietro e Paolo o Chiesa Madre -

La Chiesa è ancora in restauro. Essa già dal 1654 parrocchiale, presenta all'interno un altare marmoreo, stucchi ornamentali, dipinti ed alcune statue lignee policrome di Santi.

Maestosa ne è anche la torre campanaria, con finestroni voltati ad arco e cella di forma quadrangolare, sul quale esisteva un grandioso orologio che è stato parzialmente distrutto dal sisma del 1980.

- Chiesa della Madonna delle Grazie -

Nonostante sia stata recentemente ristrutturata non ha perduto la sua bellezza. In essa si conserva un quadro della Madonna del 1500. Il soffitto è di legno pregiato.

Ai lati della Chiesetta una piccola grotticella con la statua della Madonna di Lourdes ed un antico lavatoio ristrutturato:

- Porta di Salza -

La porta è posta nella zona nord-occidentale di Salza:

Essa è costituita da due pilastri realizzati in muratura a sacco rivestita di spigoli con blocchi quadrati di pietrame calcareo. La fascia intermedia è costituita dal pilastro vero e proprio, suddiviso in 10 sottofasce individuate da blocchi lapidei quadrati.

UOMINI ILLUSTRI

E' d'uopo, a questo punto della trattazione citare alcuni nomi di uomini celebri che negli anni passati contribuirono a dare lustro al nome di "Salza".

- Giovanni Capoccio -

Uno dei tredici cavalieri della famosa disfida di Barletta e del suo capitano Ettore Fieramosca: Capoccio Giovanni sarebbe vissuto a Salza Irpina, non si sa bene se sia nato qui, si sa soltanto che sarebbe un antenato dei Capozzi.

- Enrico Capozzi -

La famiglia Capozzi in Salza rappresenta la storia un pò del paese degli ultimi secoli 1800-1900 e si dice appunto che da Capoccio della disfida di Barletta ne derivi appunto Capozzi e quindi Michele ed Enrico Capozzi i due nomi più famosi della famiglia.

Enrico Capozzi era un uomo colto, letterato e fu deputato provinciale.

- Crescenzo Juniores -

Fu consigliere provinciale per diversi anni.

- Michele Capozzi -

Antenato dei Capozzi, fu per due volte presidente del Consiglio di principato ulteriore, deputato provinciale e rappresentante del Collegio di Atripalda nel Parlamento italiano:

- Pasquale Cìcarelli -

Fu deputato provinciale e rappresentante del parlamento italiano.

- Carlo Vittorio Cicarelli -

Fu discendente di Pasquale Cicarelli. Famoso avvocato.

- Francesco Manfra -

Sottotenente e medaglia d'oro al valor militare, al quale è stata dedicata la strada provinciale che congiunge Salza Irpina con Sorbo Serpico.

- Mario. Ferdinando. Pasquale e Crescenzo Senore -

ARTICOLO 1

(IL COMUNE DI SALZA IRPINA)

- I.** Il Comune di Salza Irpina è ente locale autonomo nell'ambito della Costituzione e nel quadro dell'unità ed indivisibilità della Repubblica Italiana, anche con riferimento ai principi sanciti dalla Carta Europea dell'Autonomia Locale ;
- II.** Il Comune di Salza Irpina è ente territoriale di governo e di Amministrazione, esponentiale di tutti gli interessi della comunità. Esso esplica la sua autonomia nei limiti dei principi individuati dalle leggi generali della Repubblica e secondo le norme del presente Statuto.
- III.** L'autonomia della comunità Salzese, si attua in forme corrispondenti alle peculiarità locali, alle sue dimensioni territoriali e demografiche, alle caratteristiche della sua tipicità amministrativa, ai connotati della sua identità sociale, culturale ed economica, alla specificità ed originalità della sua storia, della sua tradizione e dei suoi costumi.

ARTICOLO 2

(ELEMENTI COSTITUTIVI - SEDE – CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE)

- I.** Il territorio del Comune di Salza Irpina, che fa parte della Comunità Montana Terminio-Cervialto, confina con quello dei comuni di Sorbo Serpico, Parolise, Volturara Irpina, Chiusano S. Domenico. Di esso fa parte anche la fascia sinistra della frazione Tavenole:
- II.** Il Consiglio Comunale si riunisce normalmente nell'aula consiliare del Palazzo Civico, sede politica del Comune , ubicato nel capoluogo.

III. In via eccezionale e per particolari motivi, il Consiglio Comunale può riunirsi in altra sede e differente luogo, previa tempestiva comunicazione al pubblico.

ARTICOLO 3

(GONFALONE E STEMMA)

I. Il Comune di Salza Irpina ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, secondo gli emblemi tradizionali e storicamente riconosciuti. Gonfalone e stemma sono attributi della personalità del Comune:

II. Il Comune è dotato di autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

III. Il Comune di Salza Irpina ha personalità giuridica, può proporre azioni e può stare in giudizio per la difesa dei propri diritti.

ARTICOLO 4

(FINI DELL'ENTE)

I. Il Comune di Salza Irpina rappresenta la intera comunità e ne cura unitariamente il complesso delle istanze e degli interessi, promuovendo lo sviluppo ed il progresso.

II. E' compito del Comune promuovere il benessere civile e sociale, culturale ed economico, valorizzando tutte le risorse umane e materiali presenti nel territorio, nei limiti delle proprie competenze. Il Comune assicura la prestazione dei servizi e la realizzazione delle opere e degli interventi che si rendono necessari per lo svolgimento dei compiti medesimi.

III. Il Comune garantisce, per quanto possibile, la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte ed agli indirizzi del governo politico ed amministrativo della comunità attraverso idonei istituti, previsti dal presente statuto.

IV. Il Comune, articolazione democratica della Repubblica, partecipa all'attuazione dei compiti a questa assegnati ed, in particolare, a quelli stabiliti dagli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione. Il Comune promuove la solidarietà della comunità locale, in particolare verso le fasce di popolazione più svantaggiate.

V. Il Comune, secondo i principi costituzionali, opera, nel suo ambito di iniziativa, per affermare i diritti dei cittadini, attraverso una politica amministrativa volta a rimuovere gli ostacoli che impediscono o limitano la libertà, l'uguaglianza e la pari dignità sociale di tutti i cittadini. Promuove la funzione sociale della iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo delle forme di associazionismo economico e della cooperazione. Il Comune opera per la piena occupazione dei lavoratori, per la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali.

VI. Il Comune promuove e valorizza le formazioni sociali, sostiene ed incoraggia il libero ed ordinato svolgimento della vita sociale comunale nella pluralità dei gruppi, delle comunità intermedie, delle organizzazioni sociali, delle aggregazioni di volontariato, favorendo lo sviluppo dell'associazionismo.

VII. Il Comune di Salza Irpina riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli e, a tal fine, promuove la cultura della pace e dei diritti umani, mediante iniziative culturali e di ricerca; di educazione, di cooperazione e di informazione.

ARTICOLO 5 (FUNZIONI E COMPITI)

I: Il Comune di Salza Irpina ha il potere e la responsabilità di operare liberamente in tutti i campi che riguardano gli interessi della comunità locale.

II: Con riguardo agli interessi di cui non dispone, il Comune può rivolgere voti ai soggetti istituzionali cui è attribuito, per legge, il potere di provvedere alla soddisfazione degli stessi. Con riguardo agli interessi di cui direttamente dispone, il Comune svolge funzioni politiche, normative, di governo e di amministrazione.

III: L'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale è organizzato dalla Regione, attraverso il Comune, con proprie leggi, che, conformandosi ai principi della Legge 8/6/1990, n. 142, identificano nelle materie e nei casi previsti dall'articolo 117 della Costituzione, gli interessi comunali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.

IV. Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione Campania, assumendo l'obiettivo della valorizzazione del territorio come tratto fondamentale della propria azione amministrativa. Esso esercita le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, comprese prestazioni, servizi ed opere, precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

V. Il Comune può svolgere altresì, ai sensi del primo comma, compiti ulteriori che non siano riservati ad altri enti, purchè non limitino diritti o interessi dei cittadini, appaiano di interesse generale per la comunità locale esercitati entro i termini della circoscrizione amministrativa.

ARTICOLO 6

(SERVIZI SOCIALI)

I. Il Comune di Salza Irpina, concorre alla edificazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, capace di affrontare ogni forma di bisogno e disagio sociale. Esso opera per l'attuazione di un efficiente servizio di protezione sociale a favore della persona e di supporto alla famiglia, articolando l'assistenza sociale con particolare riferimento ai bisogni degli anziani, alla tutela della maternità dei minori, degli inabili, invalidi ed handicappati, dei tossicodipendenti, degli immigrati, degli ex-detenuti, dei non abbienti e degli emarginati in genere, in relazione alle risorse finanziarie a disposizione dell'Ente.

II. Il Comune, nell'ambito della propria competenza, autonomamente adotta ogni misura di politica sociale idonea a favorire l'adempimento dei compiti che la Costituzione e la legislazione riconoscono ed affidano alla famiglia.

III Il Comune provvede ad organizzare ed erogare i servizi personali concernenti l'assistenza scolastica, la realizzazione del diritto allo studio, alla istituzione di scuole materne ed all'assolvimento dei compiti in materia di istruzione fissati da leggi dello Stato, provvedendo all'edilizia scolastica di competenza ed ai relativi servizi di gestione.

IV Al Comune spettano le funzioni concernenti la prevenzione e l'assistenza sanitaria al fine della promozione, del mantenimento e del recupero dello stato di benessere fisico e psichico del cittadino, nonché l'igiene pubblica e l'assistenza veterinaria, attraverso la propria struttura operativa.

V all'adozione da parte del Comune di scelte generali concernenti l'assistenza e l'integrazione sociale degli handicappati, degli anziani dei giovani a rischio di devianza sarà acquisito dall'organo deliberante il parere preventivo dei rappresentanti legali delle eventuali associazioni di volontariato, associazioni cooperative operanti nei relativi settori ;

VI Nella realizzazione di concreti intereventi decisi o comunque fatti propri dal Comune concernenti l'assistenza a categorie sociali di cui al comma precedente, corrono le libere associazioni di volontari e le associazioni cooperative operanti nei relativi settori in forme che sono stabilite nel regolamento comunale ;

VII L'Amministrazione Comunale interviene nelle attività liberamente svolte dalle associazioni di volontari o dalle associazioni cooperative concedendo ad esse l'uso gratuito di strutture pubbliche e di strumenti di comunicazione comunali pubblici .

VIII Il coordinamento degli intereventi socio sanitari a favore delle categorie di cui al comma 4 del presente articolo con i servizi socio sanitari educativi e ricreativi

sara'effettuato su indicazioni generali dell'assessore competente, da un Assistente Sociale che si avvarra' di apposita segreteria .

ART. 6 BIS

PARI OPPORTUNITA'

Il Comune, al fine di garantire pari opportunita' tra uomini e donne :

- a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 8, lett. d) del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva deve essere adeguatamente motivata ;
 - b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignita' di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ;
 - c) garantisce la partecipazione dei propri dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici ;
 - d) adotta, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalita' di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, tutte le misure per attuare le direttive della Comunita' Europea in materia di pari opportunita', sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica .
- 2) Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, trova applicazione l'articolo concernente la nomina di detto organo .

ARTICOLO 7
(ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO)

- I.** Il Comune di Salza Irpina provvede alla pianificazione urbanistica, alla gestione del territorio comunale ed alla disciplina edilizia.
- II.** Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio comunale, assecondandone le specificità peculiari e le vocazioni naturali, secondo le particolari finalità locali, nel quadro di un ordinato sviluppo degli insediamenti abitativi, degli impianti produttivi, delle infrastrutture sociali e delle opere di preminente interesse pubblico.
- III.** Promuove lo sviluppo dell'edilizia cooperativa, acquisisce le aree e localizza interventi di edilizia residenziale pubblica ed attua una politica di conservazione e recupero, laddove possibile, del patrimonio edilizio pubblico e privato, al fine di assicurare il diritto all'abitazione a tutti i cittadini:
- IV.** Realizza strutture, opere pubbliche ed interventi infrastrutturali, conformemente ai piani urbanistici distribuendole, in maniera equa e razionale, in rapporto alle esigenze ed alle caratteristiche del territorio comunale.
- V.** Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dalla pianificazione urbanistica:
- VI.** Predisporre idonei strumenti di pronto intervento; da prestare al verificarsi di pubbliche calamità, secondo le vigenti leggi in materia di protezione civile.

ARTICOLO 8
(SVILUPPO ECONOMICO)

I. Il Comune di Salza Irpina incentiva la politica dei servizi, disciplina e coordina le attività commerciali mediante la redazione di piani per lo sviluppo del commercio, promuove le iniziative fieristiche ed annonarie e favorisce l'organizzazione efficiente e razionale del sistema di distribuzione, al fine prevalente della assistenza degli utenti e della tutela dei consumatori, anche attraverso la vigilanza dei prezzi amministrati e la disciplina degli orari.

II: Tutela e valorizza lo sviluppo dell'artigianato e dell'agricoltura. Promuove e potenzia le imprese artigiane e diretto-coltivatrici, favorendone l'ammodernamento: Promuove le attività turistiche, incentivando la realizzazione di attrezzature ed impianti.

III. Concorre allo sviluppo ed al sostegno dell'economia locale attraverso l'adozione e l'attuazione dei piani per gli insediamenti produttivi, destinati alla realizzazione di impianti di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico.

IV. Provvede alla gestione ed alla valorizzazione dei beni comunali e di uso civico.

ARTICOLO 9 (ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ENTE)

I. Nell'ordinamento dei propri uffici e servizi il Comune di Salza Irpina, secondo i principi stabiliti dalla legge, si ispira ai criteri della funzionalità, della semplicità ed economicità di gestione ed ai parametri della professionalità e responsabilità, anche in relazione ai canoni costituzionali del buon andamento e della imparzialità dell'amministrazione .

II. L'organizzazione amministrativa del Comune, ai fini della trasparenza, della efficienza della gestione e della correttezza amministrativa, è fondata sul principio della separazione dei compiti; per cui la responsabilità di gestione amministrativa, tecnica e contabile è attribuita agli organi burocratici, mentre i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, secondo le loro specifiche attribuzioni.

III. La struttura amministrativa dell'ente è organizzata in relazione all'esercizio delle funzioni, al fine di assolvere, in maniera organica e programmata, i compiti istituzionali ed erogare i servizi a favore dei cittadini.

IV. L'attività amministrativa del Comune è retta dai criteri di partecipazione degli interessati al procedimento, di determinazione del responsabile dello stesso e di definizione del suo termine, di motivazione del provvedimento e di semplificazione dell'azione amministrativa.

ARTICOLO 10 (POLIZIA AMMINISTRATIVA)

I. Spettano al Comune le funzioni di polizia amministrativa accessorie o complementari alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

ARTICOLO 11 (SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE)

I Il Comune di Salza Irpina, nei limiti delle proprie competenze, adotta in collaborazione della Comunità Montana, ogni misura atta a proteggere la natura, a tutelare e valorizzare il verde, a conservare e difendere l'ambiente salvaguardandolo contro ogni forma di degrado, attuando

piani, servizi ed infrastrutture per la difesa del suolo e del sottosuolo, per la tutela idrogeologica, per la tutela del patrimonio boschivo e forestale, per rilevare ed eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque, in funzione di una sempre più alta qualità della vita.

II. Il Comune concorre a garantire, di concerto con gli altri livelli istituzionali, il diritto alla salute, con particolare riferimento al momento preventivo; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, attraverso la apposita struttura operativa, con speciale riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla protezione della maternità, dell'infanzia e della terza età:

III. Il Comune, nel perseguire l'attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente attraverso la salvaguardia dei caratteri naturali, storici, sociali, culturali ed economici del territorio, aderisce alla istituzione del parco nazionale dei monti Picentini e promuove iniziative finalizzate alla sua realizzazione.

IV. Il Comune promuove lo sviluppo della cultura nelle sue espressioni e tradizioni locali, al fine di migliorare la qualità della vita e di elevare la condizione civile della comunità.

V. Il Comune esercita la funzione promozionale di attività ricreative e sportive. Il Comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico, promuovendo l'aggregazione e l'associazionismo giovanile, e realizza servizi per la promozione sportiva.

ARTICOLO 12

(PROBLEMA DELLA EMIGRAZIONE)

Il Comune di Salza Irpina riconosce fra i propri obiettivi la risoluzione del problema della emigrazione, favorendo, nei limiti della propria competenza, il rientro degli emigrati.

ARTICOLO 13

(PROGRAMMAZIONE)

I. In conformità a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 8 giugno 1990, n. 142; il Comune adotta la politica e gli strumenti della programmazione come metodo ordinatore della propria attività amministrativa.

II. Il Comune esercita le funzioni proprie e quelle attribuite è , delegate dallo Stato e dalla Regione secondo programmi, in stretto raccordo con gli obiettivi della programmazione nazionale e regionale ed in modo coordinato con i livelli superiori di governo ed in particolare con la Comunità Montana, garantendo così la utilizzazione ottimale delle proprie risorse.

III. Il Comune partecipa, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale, alla formazione dei piani, programmi e degli altri provvedimenti regionali, conformandosi poi ad essi nella propria programmazione socio-economica e pianificazione territoriale.

IV. Il Comune opera con la politica dei bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

ARTICOLO 14

(PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E ACCESSO)

I: Il Comune di Salza Irpina individua nella effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica ed amministrativa dell'ente il momento qualificante della propria autonomia, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione è dalla legge.

II. Il Comune valorizza e promuove la partecipazione popolare alle scelte di politica amministrativa, attraverso la disciplina di appositi istituti quali le libere forme associative, gli organismi di partecipazione, il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo, le istanze, petizioni e proposte, la consultazione, l'azione popolare, l'accesso agli atti amministrativi ed il rilascio di copie degli stessi. Gli atti amministrativi del Comune sono pubblici e devono essere motivati, siano essi negativi o di accoglimento. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

III. Il Comune si conforma al principio di pubblicità e della trasparenza in ogni fase del procedimento, salvo le deroghe previste e disciplinate da regolamento per la salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini e della riservatezza necessaria al buon andamento della amministrazione.

IV Il Comune riconosce nella informazione la condizione - essenziale per assicurare ai cittadini la partecipazione alla vita politica ed amministrativa.

ARTICOLO 15

(COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI)

I Il Comune, nell'ambito di un efficiente sistema delle autonomie locali posto al servizio dello sviluppo, attua idonee forme di cooperazione, collaborazione ed associazione, con soggetti pubblici e privati ed in particolare con altri enti locali, e prioritariamente con quelli contermini e facenti parte dello stesso ambito territoriale, e con la Provincia, attraverso istituti quali convenzioni, consorzi ed accordi di programma, al fine di svolgere ed organizzare in modo coordinato funzioni e servizi determinati o per definire ed attuare, in maniera integrata con altri soggetti pubblici, opere, interventi o programmi di intervento

II. I rapporti intersoggettivi del Comune, sia con altri comuni che con altri soggetti del sistema delle autonomie locali, sono informati ai principi di equiordinazione; complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

ARTICOLO 16

(ATTIVITA' DEL COMUNE)

I. Nello svolgimento della propria attività, il Comune determina liberamente i contenuti degli atti da adottare, osservando, per quanto concerne i provvedimenti di carattere imperativo, esclusivamente le norme poste in modo esplicito dalla legge e dai regolamenti.

II. Eccettuati i casi per i quali la legge ed i regolamenti richiedono l'osservanza di limiti o prescrizioni particolari, gli atti del Comune sono adottati secondo il principio della libertà delle forme, purchè non siano pregiudicate la ragionevolezza e l'imparzialità dell'azione amministrativa e siano salvaguardati gli interessi pubblici che debbano essere tenuti presenti nel caso concreto.

III. L'attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

IV. L'amministrazione comunale non può aggravare il procedimento amministrativo se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria e, in particolare, per le esigenze dell'attività conoscitiva.

ARTICOLO 17

(SERVIZI PUBBLICI LOCALI)

I Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici. I servizi pubblici esercitabili dal Comune possono essere riservati in via esclusiva alla amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati. I servizi gestiti dal Comune con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

II Il Comune, per la gestione dei servizi che per le loro dimensioni e caratteristiche non possono essere esercitati in economia, può potenzialmente disporre, in base a valutazione comparativa di convenienza economico-operativa e sociale, effettuata dal Consiglio Comunale:

- la costituzione di aziende municipalizzate per servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti anche privati;
- la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni, interessati alla gestione associata e consortile del servizio;
- la concessione a terzi, per particolari ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale.

III Per la gestione dei singoli servizi pubblici locali, il Comune eventualmente provvede con appositi regolamenti.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ARTICOLO 18

(ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE)

I. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco.

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

SEZ. I - I CONSIGLIERI COMUNALI

ARTICOLO 19

(I CONSIGLIERI COMUNALI)

I. Il sistema di elezione, la durata in carica, il numero ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.

II. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

III. I consiglieri comunali esercitano le funzioni senza vincolo di mandato. Ciascun consigliere rappresenta il territorio e la popolazione dell'intero Comune:

IV. I consiglieri comunali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. La loro condizione e posizione giuridica è oggetto di riserva di legge statale. I cittadini chiamati a ricoprire (e cariche elettive negli organi comunali hanno diritto di disporre del tempo necessario per l'esercizio del mandato, fruendo di aspettative e permessi; nonchè di percepire le indennità ed i rimborsi di spese.

ARTICOLO 20

(PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI)

I I Consiglieri esercitano il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta al Consiglio e possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, secondo le modalita' stabilite dal regolamento interno .

II Per l'espletamento del proprio mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni e notizie in loro possesso . In particolare, devono essere depositati e messi preventivamente a disposizione dei Consiglieri tutti gli atti e documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale .

III Le forme ed i modi per l'esercizio di tale diritto sono disciplinati dall'apposito regolamento interno del Consiglio Comunale, che puo' limitarlo soltanto a tutela della funzionalita' e del buon andamento degli uffici dell'ente .

ART. 20 BIS

(SURROGAZIONE E SUPPLENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI)

I Nel Consiglio Comunale, il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, e' attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto .

II Nel caso di sospensione di un consigliere, adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis della Legge 19 Marzo 1990 n. 55 come modificato dall'art. 1 della Legge 18 Gennaio 1992 n. 16, si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 comma 2 Legge 25 marzo 1993 n. 81 .

ART. 21

(DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE)

I Le dimissioni del Consigliere Comunale dalla carica sono presentate per iscritto al Consiglio o dichiarate nel corso di una seduta consiliare .

II Esse sono comunque irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottata dal Consiglio la delibera di surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni .

ART. 21 BIS

(SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO)

Il Consiglio Comunale e' sciolto con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno quando si verificano le ipotesi contemplate dall'art. 39 comma 1 punti 1 e 2 della Legge 8.6.1990 n. 142 cosi' come modificato dall'art. 21 della L. 25.3.1993 N. 81 e secondo le procedure indicate sempre nel medesimo art. 39 L. 142/90 come modificato dalla L. 81/93 .

ART. 22

(CONSIGLIERE ANZIANO)

Il Consigliere Anziano e' colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72 IV comma del T.U. della Legge per la composizione e la elezione degli Organi delle Amministrazioni Comunali, approvato con D.P.R. 16.5.1960 n. 570, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7 della Legge 25.03.1993 n. 81 .

SEZ. II- IL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 23 (COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE)

I Il Consiglio Comunale è il massimo organo del Comune; rappresenta unitariamente la collettività comunale, ne determina l'indirizzo politico ed amministrativo controllandone l'attuazione, ed adotta gli atti fondamentali di cui all'art. 32, secondo comma, della Legge 8/6/90, n. 142, in materie di - particolare rilievo.

II. E' competenza del Consiglio Comunale dettare indirizzi e formulare indicazioni di carattere generale, che spetta poi all'organo esecutivo di attuare, attraverso programmi che devono essere deliberati dal Consiglio stesso.

III. Gli atti fondamentali di competenza del Consiglio, estrinsecati mediante provvedimenti amministrativi di indirizzo a contenuto generale, devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere, tendendo a perseguire il più stretto raccordo possibile con la programmazione provinciale, regionale e statale.

IV. Rientrano tra le competenze del Consiglio, la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge .

V. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non possono essere delegate ad altri organi .

ARTICOLO 24

(REGOLAMENTO INTERNO)

I. Il Consiglio adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti un regolamento interno per disciplinare la propria organizzazione ed il proprio complessivo funzionamento per le fattispecie non regolate dalla legge e dallo Statuto. Si uniforma comunque ai principi del presente capo.

II. Il regolamento interno, al quale possono essere apportate modifiche con la medesima maggioranza di cui al comma precedente; disciplina, in particolare, le modalità di convocazione, l'organizzazione interna, i profili funzionali e le modalità di votazione .

ARTICOLO 25

(PRIMA ADUNANZA)

La prima seduta del Consiglio Comunale e' presieduta dal Sindaco neo eletto dallo stesso convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione .

In caso di inosservanza di tale obbligo, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Il Consiglio Comunale in tale seduta provvede, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilita' ed incompatibilita', ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16.5.1960 n. 570.

Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vicesindaco, dallo stesso successivo, che vengono discussi ed approvati con voto palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati .

ARTICOLO 26

(SESSIONI CONSILIARI)

I. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie e di urgenza.

II. In caso di richiesta di convocazione da parte di un quinto dei consiglieri, assegnati, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, sempre che trattasi di materie di competenza consiliare.

ARTICOLO 27

(CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE)

I. Le adunanze del Consiglio Comunale, salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 26, sono convocate dal Sindaco o da chi ne fa le veci mediante avvisi scritti con l'indicazione degli argomenti da trattare. Della precitata convocazione è data notizia alla cittadinanza mediante l'affissione di manifesti in luoghi pubblici, con l'indicazione del giorno e dell'ora.

II. Gli avvisi per le sessioni ordinarie devono essere consegnati ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza, per le sessioni straordinarie almeno tre giorni prima dello stesso termine.

III. Nei casi di urgenza basta che gli avvisi siano consegnati almeno 24 ore prima della riunione del Consiglio: ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

IV. La consegna degli avvisi, da effettuarsi al domicilio del consigliere, deve risultare da apposita dichiarazione del messo comunale:

V. Il Consigliò può riunirsi in seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, quando la prima sia stata dichiarata deserta:

VI. Il Sindaco, o chi ne fa le veci, convoca tempestivamente il Consiglio per la trattazione di atti obbligatori per legge, soggetti a 'scadenze perentorie, ovvero oggetto di esplicita diffida da parte dell'autorità di controllo.

ARTICOLO 28

(VALIDITA' E PUBBLICITA' DELLE SEDUTE)

I: Per la validità delle riunioni di prima convocazione deve intervenire la metà dei consiglieri assegnati; per quella invece delle riunioni di seconda convocazione deve intervenire un numero di consiglieri non inferiore a quattro.

II. Le sedute sono pubbliche, salvo i casi in cui debbono essere segrete, previsti dal regolamento interno e comunque solo eccezionalmente, quando le deliberazioni comportino apprezzamenti sulle qualità, attitudini, merito e demerito delle persone, il Consiglio Comunale, a maggioranza qualificata, può deliberare di non ammettere il pubblico.

III. Norme specifiche per la verifica del numero legale che è sempre presunto - sono contenute nel regolamento interno del Consiglio.

ARTICOLO 29

(VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI)

I. Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza: Sono esclusi dal numero dei votanti soltanto quelli che dichiarano di astenersi o volontariamente o perchè sono tenuti a farlo per incompatibilità.

II: In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.

ARTICOLO 30

(PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE)

I. Il Consiglio Comunale è normalmente presieduto dal Sindaco o da chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

- II.** Il Presidente apre, sospende e chiude le sedute, dirige o modera la discussione nell'ordine prestabilito, concede la facoltà di parlare, mantiene l'ordine della seduta, indice e proclama i risultati delle votazioni, fa osservare il regolamento interno.
- III.** Nell'esercizio delle funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei consiglieri.

ARTICOLO 31

(VOTAZIONI)

- I.** Le votazioni per le deliberazioni vengono svolte generalmente a scrutinio palese ed, eccezionalmente, a scrutinio segreto nei casi specificamente previsti dal Regolamento.
- II.** Per ogni seduta viene redatto, a cura del Segretario Comunale o di chi ne fa le veci, un processo verbale di tutte le operazioni svolte, il quale deve contenere le deliberazioni assunte con l'indicazione della data, dell'oggetto e dei nomi dei consiglieri intervenuti, nonché degli adempimenti previsti dall'art. 53 della Legge n. 142/90.
- III.** Il processo verbale viene letto, se richiesto, ed approvato nella seduta successiva, ed è sottoscritto dal Sindaco-Presidente e dal Segretario verbalizzante.
- IV.** Tutte le deliberazioni consiliari sono soggette agli adempimenti previsti dalle specifiche disposizioni della Legge 8/6/1990, n. 142, per quanto concerne il controllo preventivo di legittimità, la pubblicazione, e la esecutività:

CAP. II

LA GIUNTA COMUNALE

ARTICOLO 32 (ATTRIBUZIONI)

I La Giunta Comunale è l'organo esecutivo di governo e di alta amministrazione del Comune; esegue il programma di governo e l'indirizzo politico-amministrativo determinato dal Consiglio Comunale attraverso gli atti fondamentali di sua competenza; adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio; svolge l'attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

ARTICOLO 33 (COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA)

La Giunta Comunale e' composta dal Sindaco, che la presiede e da due assessori tra cui il ViceSindaco .

ARTICOLO 34 (ELEZIONI DELLA GIUNTA)

La Giunta Comunale viene nominata dal Sindaco che ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alle proposte degli indirizzi generali di Governo .

Nella nomina degli Assessori, ove nelle circostanze specifiche, non condizioni la qualita' assoluta delle scelte o della segretezza del voto non ne sia resa indicibile l'applicazione, varra' il principio di garantire pari opportunita' ai due sessi .

ARTICOLO 35 (REQUISITI DEL VICESINDACO E DEGLI ASSESSORI)

I soggetti chiamati alla carica di ViceSindaco o Assessore devono :

- essere in possesso dei requisiti di compatibilita' ed eleggibilita' alla carica di Consigliere Comunale ;
- non essere coniuge e, fino al III grado discendente, parente o affine del Sindaco

-non aver ricoperto, nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti, comunque successivi alle prime elezioni effettuate ai sensi della L. 25/3/93 n. 81, la carica di Assessore .

ARTICOLO 36
(DURATA IN CARICA – DIMISSIONI-SURROGAZIONI)

I La Giunta Comunale dura in carica per un periodo di quattro anni, salvo cessazione anticipata per una delle cause contemplate dalle vigenti normative .

II La Giunta Comunale rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco .

III Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione la decadenza o il decesso del sindaco comportano la decadenza della Giunta Comunale .

IV Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto, al Segretario Comunale, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione .

V Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'Ufficio per altre cause, provvede il Sindaco, il quale ne da comunicazione nella prima seduta utile al Consiglio .

ARTICOLO 36/BIS
(REVOCA DEGLI ASSESSORI)

Il Sindaco puo' revocare uno oppure entrambi gli Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale .

L'atto di revoca deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario e va comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva, unitamente al nominativo del nuovo/i assessore/i .

ARTICOLO 37

(MOZIONE DI SFIDUCIA)

Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta Comunale non comporta le dimissioni ;

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio .

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, depositata presso la Segreteria Comunale e viene messa in discussione non prima di dieci giorni .

La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione .

Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui e' stata approvata la mozione di sfiducia .

ARTICOLO 38

(ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA)

L'attivita' della Giunta Comunale e' informata al principio della collegialita' .

Il Sindaco ha facolta' di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materia e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate .

Il Sindaco puo' modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e di funzionalita', lo ritenga opportuno .

Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai commi precedenti, devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio .

ARTICOLO 39

(COMPITI ED ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA)

La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali di Governo .

La Giunta Comunale compie tutti gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrano nelle competenze previste dalle leggi e dal presente Statuto, dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dai Funzionari Dirigenti .

Svolge, in collaborazione con il Sindaco attività' propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale al quale il Sindaco, sentita la Giunta Comunale riferisce annualmente sull'attività' svolta .

ARTICOLO 40

(ADUNANZE E DELIBERAZIONI)

I La Giunta Comunale e' convocata informalmente e presieduta dal Sindaco

II La Giunta Comunale nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto esamina la condizione del ViceSindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilita' e compatibilita di cui al precedente art. 35

III Alla seduta della Giunta puo' essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, il Revisore dei Conti, con particolare riferimento alla materia economica finanziaria e contabile .

IV Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa, con riferimento ad affari ed esigenze particolari .

V I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario .

VI La Giunta Comunale puo' deliberare legittimamente anche con la presenza di due soli componenti purché l'atto venga adottato con voto concorde dei presenti .

VII L'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta deve essere messo a disposizione dei Consiglieri ai fini dell'esercizio dell'iniziativa per la eventuale sottoposizione a controllo . I Consiglieri a tal fine, possono chiedere tutte le informazioni circa lo svolgimento dei lavori giuntali, oltre beninteso al diritto di accesso che loro compete .

CAPO III

IL SINDACO

ARTICOLO 41

(NOMINA E FUNZIONI)

I Il Sindaco e' eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla Legge ed e' membro del Consiglio Comunale .

Subito dopo che e' intervenuta la convalida da parte del Consiglio Comunale il Sindaco deve prestare giuramento dinanzi al Prefetto senza attendere l'esito del controllo dell'Organo Regionale al fine di poter espletare validamente e pienamente le funzioni di Ufficiale di Governo .

II Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge statale .

III Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti. Il Sindaco risponde politicamente dell'esercizio delle sue funzioni al Consiglio Comunale .

IV Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi il Sindaco si avvale del supporto degli uffici e della collaborazione del Segretario Comunale .

V Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula seguente : “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le Leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene“

L'insediamento ufficiale nella carica comporta preliminarmente l'obbligo di adempiere alle formalita' amministrativo-contabili relative alle operazioni di consegna con la Amministrazione uscente .

VI Distintivo del Sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra .

VII Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni .

ARTICOLO 42

(ATTRIBUZIONI DEL SINDACO)

I. Il Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione comunale:

- a) - convoca e presiede il Consiglio e la Giunta Comunale, fissandone l'ordine del giorno e la data e svolgendo un ruolo di impulso e di direzione nei confronti di entrambi;
- b) - assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
- c) - sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali nonché all'esecuzione degli atti, anche a mezzo degli assessori, limitatamente al ramo al quale ciascuno è preposto;
- d) - sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
- e) - ha la rappresentanza in giudizio del Comune, sia attore che convenuto;
- f) - provvede a far osservare il presente Statuto ed i regolamenti comunali;
- g) - adempie alle altre attribuzioni conferitegli oltre che dal presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti comunali;
- h) - provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare l'orario degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
- i) - promuove la conclusione degli accordi di programma; di cui all'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

ARTICOLO 43

(ORDINANZE STRAORDINARIE)

I. Il Sindaco, in qualità di ufficiale del Governo, adempie alle attribuzioni di cui all'art. 38 della Legge n. 142/90 nei servizi di competenza statale ed, in particolare, adotta, verificandosene i presupposti di fatto e di diritto, i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale di cui allo stesso art. 38 - 2° comma, avvalendosi degli uffici e servizi comunali.

II. Tali provvedimenti, emanati nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, devono essere adeguatamente motivati e la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità stessa.

III: Il provvedimento deve essere mantenuto nei limiti richiesti dall'entità e natura del pericolo a cui si intende ovviare. Di regola, l'ordinanza deve avere la forma scritta ed essere notificata a mezzo di messo comunale all'interessato o agli interessati. Trattandosi di funzioni di diretto interesse dello Stato, il Sindaco ne informa tempestivamente il Prefetto.

ART. 43 BIS

(DIMISSIONI-IMPEDIMENTO-RIMOZIONE)

I In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio . Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco . Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal ViceSindaco .

II Il ViceSindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 come modificato dall'articolo 1 della Legge 18 Gennaio 1992 n. 16 .

III Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio .

IV Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta .

TITOLO III

REVISIONE ECONOMICO-FINANZARIA

ARTICOLO 44

(REVISORE DEI CONTI)

I. Il Consiglio Comunale elegge; a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un revisore dei conti, scelto:

- a) tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
- b) tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri;

II: Il revisore dei conti dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo gravi inadempienze, ed è rieleggibile per una sola volta.

III. Lo stesso è estraneo ad ogni rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale rispetto agli altri organi comunali, assumendo funzioni di controllo giuridico-contabile, di ausilio e di consulenza economico-finanziaria.

ARTICOLO 45

(PREROGATIVE DEL REVISORE)

I. Il revisore dei conti ha diritto di avvalersi della sede e delle attrezzature dell'ente, oltre che di forme di collaborazione permanente con la sua struttura burocratica. Egli, nell'esercizio della sua funzione ispettiva, può accedere a tutti gli atti, documenti e notizie, di cui è in possesso l'Amministrazione, senza il limite del segreto di ufficio.

II Il revisore dei conti può assistere e partecipare, senza diritto di voto e a titolo consultivo, alle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale e può essere sentito dagli stessi organi, in apposite audizioni, con particolare riferimento alla materia economica, finanziaria e contabile.

ARTICOLO 46

(FUNZIONI DEL REVISORE DEI CONTI)

I. Il revisore dei conti, in conformità alle disposizioni del regolamento:

a) collabora con il Consiglio Comunale nell'esercizio della sua funzione di controllo e di indirizzo, con un ruolo di consulenza tecnico-contabile con speciale riferimento alle competenze di cui alle lettere b) f) g) i) l) m), dell'art. 32 - 2° comma della Legge n. 142/90;

b) esercita la vigilanza sulla regolarità della intera gestione contabile e finanziaria dell'ente, con particolare riferimento agli assestamenti di bilancio, alle verifiche contabili; espressamente dettate dalla legge, ed agli adempimenti previsti dalla programmazione e regolamentazione interna dell'ente stesso;

c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nell'ambito dei metodi contabili di legge e di quelli adottati dall'ente anche redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

II La consulenza tecnico-contabile del revisore dei conti nei confronti degli organi comunali, ed in particolare del Consiglio Comunale è espletata attraverso proposte, pareri, memorie, relazioni ed ogni altro atto ritenuto idoneo allo scopo.

III. Il revisore dei conti non si limita alla mera verifica formale degli atti ma esprime rilievi e propone provvedimenti e misure da adottare per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione, fino ad attingere il profilo valutativo della sua congruità.

IV. A supporto e a completamento delle funzioni sopradette e di quelle fissate dalla Legge 142/9.0, gli organi comunali, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento di funzionamento, possono favorire la collaborazione con il revisore dei conti, demandando allo stesso pareri e consulenze su singoli atti o adempimenti e la determinazione di metodi contabili e gestionali finalizzati agli obiettivi dell'ente, anche nell'ambito di forme di controllo economico interno e di efficacia dell'attività svolta.

V. Il revisore dei 'conti risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO BUROCRATICO DEL COMUNE ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ARTICOLO 47

(PERSONALE DIPENDENTE)

I. I dipendenti del Comune sono inquadrati in una dotazione organica, deliberata dal Consiglio Comunale, col relativo regolamento.

II. La struttura organizzativa dell'ente, in relazione alle esigenze funzionali e gestionali, si può articolare in settori, servizi, unità operative; uffici ed aree funzionali con particolare riferimento a quelle amministrativa, tecnica e contabile. L'organizzazione inerente la suddetta articolazione é disciplinata dall'apposito regolamento organico.

III. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali, secondo i principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, accordi che sono recepiti nell'ordinamento comunale con apposito atto.

IV. Il regolamento disciplina, in base ai criteri desumibilî dai diversi livelli di contrattazione, in particolare:

- a) la dotazione organica del personale, le qualifiche ed i profili professionali, i livelli funzionali;
- b) le procedure per il reclutamento del personale, riservando ad apposito regolamento le specificazioni circa le modalità dei concorsi ed i criteri di valutazione delle prove e dei titoli;
- c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità, entro i limiti di classificazione dell'ente, stabiliti da leggi e regolamenti vigenti;
- d) l'attribuzione al Segretario Comunale ed ai responsabili dei servizi di specifiche, responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;
- e) le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario comunale e gli stessi responsabili dei servizi;
- f) le modalità di funzionamento della commissione di disciplina
- g) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati di cui all'art. 57, comma 7, della Legge 142/90 e con convenzioni a termine.

V. Il Comune promuove e realizza l'aggiornamento e la formazione professionale del proprio personale, in particolare di quello addetto al rapporto con gli utenti, migliorandone le prestazioni anche attraverso l'ammodernamento delle strutture e degli strumenti.

VI. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale, in applicazione dei principi contenuti nello Statuto dei lavoratori e nelle altre leggi che disciplinano la materia.

VII. Il personale è organizzato in base ai principi della partecipazione, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, responsabilizzazione e mobilità operativa.

VIII. Il metodo di lavoro di norma è quello del lavoro di gruppo, improntato alla interdisciplinarietà ed alla partecipazione collegiale.

IX. E' istituita la commissione di disciplina composta dal Sindaco o da suo delegato che la presiede, dal Segretario Comunale e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'Ente, secondo le modalità stabilite dal vigente R.O. ai sensi dell'art. 51, comma 10, della Legge n. 142/90 .

ARTICOLO 48

(IL SEGRETARIO COMUNALE)

I. Il Comune ha un segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato. Il Segretario Comunale è il capo del personale dell'ente e, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, collabora con il Sindaco e con gli assessori. Al Segretario Comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza, di direzione, di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

II. Il Segretario Comunale, il cui stato giuridico ed economico è regolato da legge dello Stato, sovrintende, dirige e coordina, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, gli uffici ed i servizi comunali, esercitando funzioni di impulso e controllo nei confronti del personale ed avvalendosi della collaborazione dei responsabili degli uffici e servizi stessi

III. Il Segretario Comunale, esaminando collegialmente con i responsabili dei servizi i problemi organizzativi dell'ente, formula soluzioni e proposte di ordine tecnico-giuridico rivolte agli organi collegiali elettivi, segue - sotto la sua responsabilità - l'attuazione delle delibere e dei provvedimenti del Consiglio e della Giunta, alle cui riunioni assiste curandone la verbalizzazione, è responsabile dell'istruttoria delle delibere e provvede ai relativi atti esecutivi.

- IV.** Il Segretario è organo di consulenza giuridico - amministrativa dell'Amministrazione. Su direttiva del Sindaco, ed anche a richiesta degli assessori, in conformità ai dettati della disciplina regolamentare, adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento della razionalità, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e dirime i conflitti di attribuzione e di competenza tra gli uffici.
- V.** Dispone, in conformità alla norma regolamentare, ispezioni amministrative finalizzate alla verifica del buon andamento degli uffici e dei risultati conseguiti dagli stessi nello svolgimento dei progetti e nell'acquisizione degli obiettivi nei tempi tecnici programmati. Riferisce al Sindaco circa l'esito delle ispezioni eseguite ed adotta, di intesa con lo stesso, i conseguenti provvedimenti.
- VI.** Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.
- VII.** Il Segretario cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio e la esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.
- VIII.** Il Segretario riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle delibere della Giunta soggette al controllo eventuale e riceve l'atto di dimissioni del Sindaco; le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva:
- IX.** Il Segretario svolge tutte le altre attribuzioni assegnategli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

ARTICOLO 49

(IL VICE SEGRETARIO COMUNALE)

- I.** E' istituita la figura professionale del Vice Segretario Comunale, funzionario direttivo del Comune, in possesso di laurea, che svolge le funzioni vicarie ed ausiliarie del Segretario, lo coadiuva affiancandolo e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
- II.** Spetta al Vice Segretario, oltre ai compiti di cui al 1° comma del presente articolo, la direzione e la titolarità di una unità organica amministrativa, definita nell'ambito dell'ordinamento degli uffici, e preposta alla cura degli affari generali.
- III.** Alla nomina del Vice Segretario provvede il Consiglio Comunale secondo i principi delle procedure ordinarie di reclutamento, con modalità di accesso analoghe a quelle previste per i Segretari Comunali, sia per uniformità di indirizzo che di preparazione professionale.

ARTICOLO 50

(ATTRIBUZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI)

I. La disciplina delle funzioni e dei compiti, i requisiti soggettivi ed oggettivi; le procedure di scelta, proposizione e rimozione dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali forma oggetto dell'autonomia normativa dell'ente, la quale si esplica attraverso il regolamento organico del personale e la relativa dotazione di posti e quello di organizzazione degli stessi uffici e servizi.

II La normativa si uniforma fundamentalmente al principio dell'autonomia tra compiti di indirizzo e controllo, spettanti agli organi politici-elettivi, e gestione tecnico-amministrativa che, invece, appartiene agli organi burocratici e, in particolare, al Segretario ed i responsabili dei servizi:

III responsabili dei servizi rispondono direttamente dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'Amministrazione e del raggiungimento degli obiettivi in termini di qualità, quantità e tempestività, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze; della buona conservazione del materiale in dotazione.

IV. Spettano al Segretario Comunale e ai funzionari direttivi responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e che le leggi ed il presente Statuto non riservino agli organi di governo dell'ente, tra cui:

a) presiedere le gare per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni o appalti di opere pubbliche, con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti;

b) stipulare i contratti, per i quali è stato redatto verbale di aggiudicazione in seguito a gare di asta pubblica o di licitazione privata; presiedute dallo stesso dirigente;

i predetti contratti sono rogati dal Segretario Comunale.

ARTICOLO 51

(PARERI PREVENTIVI)

I. I pareri preventivi di legittimità, di cui il Segretario Comunale o il suo vicario sono richiesti, come quelli di regolarità tecnica e contabile, cui sono tenuti rispettivamente il responsabile del servizio interessato e quello del servizio di ragioneria, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8/6/1990, n. 142, devono essere espressi formalmente ed inseriti o riportati nella deliberazione, oppure con apposizione del "visto".

II. Nel caso in cui il Comune (temporaneamente) non abbia il funzionario (o i funzionari) responsabile del servizio, il parere è espresso dal Segretario Comunale in relazione alle sue competenze.

III. Tali adempimenti sono necessari per l'eventuale perseguimento delle responsabilità personali, in via amministrativa e contabile; che derivano, ai sensi della legge, ai soggetti di cui al 1 ° comma (segretario e funzionario preposto) in ordine agli atti ed alle procedure attuative delle deliberazioni suddette.

ARTICOLO 52

(ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI)

I Il Comune disciplina, con appositi regolamenti, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme di legge e del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi .

II Il regolamento degli uffici e del personale, in applicazione del D.Lgs.3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni, provvederà a disciplinare, in particolare :

- a- i poteri di spesa dei dirigenti, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio ;
- b- i criteri di individuazione dell'idonea dotazione della pianta organica ;
- c- i criteri e le modalità per la nomina, da parte del Sindaco, del responsabile degli uffici e dei servizi, l'affidamento di incarichi dirigenziali e le collaborazioni esterne ;
- d- l'attribuzione ai dirigenti e/o ai responsabili degli uffici e servizi della responsabilità gestionale e di quanto richiesto per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione relativi alle competenze dell'ufficio servizio diretto .

TITOLO V

PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

ARTICOLO 53 (PRINCIPIO PARTECIPATIVO)

I. Il Comune di Salza Irpina informa la propria attività al principio della partecipazione dei cittadini, alle scelte ed agli indirizzi del governo politico ed amministrativa della comunità, garantendone l'effettivo esercizio per la tutela sia di situazioni giuridiche soggettive che di interessi collettivi.

II. Il Comune assume come principio fondamentale della sua azione la libera consultazione mirata dei cittadini, particolarmente per ciò che concerne l'organizzazione dei servizi, predisponendo a tal uopo campagne sociali:

III. Il Comune assume come momento fondamentale della propria azione amministrativa la pubblicità dei propri atti. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione.

ARTICOLO 54

(LIBERE FORME ASSOCIATIVE)

I II Comune valorizza, con ausili organizzativi, strutturali e finanziari, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, le libere forme associative locali, di cui all'art. 6, comma I, Legge n. 142 del f,990, ovvero ogni forma di aggregazione sociale, di gruppo, di comunità intermedia, con o senza personalità giuridica, che faccia capo al principio del libero associazionismo, privilegiando, fra le altre, le organizzazioni di volontariato e le associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità umanitarie, artistiche, naturalistiche ed ambient4alistiche, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile;

II. La valorizzazione delle libere forme associative da parte del Comune avviene mediante idonee forme di incentivazione e, in particolare, attraverso la concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune, previe apposite convenzioni, secondo le modalità stabilite dai regolamenti. In ogni caso, la concessione di sovvenzioni, contributi; sussidi ed. ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte del Comune, nelle forme di un apposito regolamento, dei criteri e delle modalità cui il Comune stesso deve attenersi. L'effettiva osservanza dei

criteri e delle modalità suddette, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, deve risultare dai singoli provvedimenti.

III. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini, organizzati in libere forme associative, all'attività dell'Amministrazione, il Comune assicura il diritto di accesso alle strutture ed ai servizi comunali a favore delle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni in genere, localmente notorie e rappresentative

IV. Il Comune riconosce alle libere forme associative ed agli organismi di partecipazione dei cittadini, di cui all'articolo successivo, un significativo ruolo di interlocutori dell'amministrazione locale, mediante la previsione di una loro funzione propositiva e consultiva nell'ambito dei processi decisionali e colloca, laddove possibile, rappresentanti di tali formazioni sociali all'interno di organismi comunali.

V. Il Comune registra in un apposito albo, previa istanza degli interessati e per i fini di cui ai precedenti commi, le libere forme associative che operano nel territorio comunale.

ARTICOLO 55

(ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE)

I. Il Comune promuove la formazione di organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione della cosa pubblica locale, a condizione che la loro organizzazione statutaria sia disciplinata su base democratica e rappresentativa, Per questo fine, tali organismi, promossi dal Comune mediante idonee iniziative, possono essere rappresentativi non solo di una parte della comunità stanziata su una certa zona del territorio, ma anche del mondo dell'associazionismo in genere, dei cittadini ricompresi in una determinata fascia di età, delle categorie produttive, del mondo sindacale, delle forze economiche e sociali operanti nel territorio comunale.

II. In particolare, il Comune di Salza Irpina favorisce la costituzione di consulte democratiche, comitati e conferenze comunali di settore, disciplinandone con apposito regolamento la composizione su base paritaria e rappresentativa.

III. Gli organismi di partecipazione esercitano una funzione consultiva su tutte le questioni di rilevante interesse che l'amministrazione loro sottopone, con particolare riferimento ai provvedimenti amministrativi di carattere generale, quali la pianificazione urbanistica, i piani socio-economici, la programmazione, ed ai provvedimenti amministrativi di carattere settoriale inerenti la scuola, la cultura, i servizi sociali ed assistenziali, gli impianti sportivi, il commercio, i campi giochi e verde pubblico, i beni demaniali. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento. Gli organismi di partecipazione possono presentare interrogazioni al Sindaco su questioni generali e particolari.

IV. Ai comitati di gestione di tali organismi a base associativa, se aventi statutariamente fini analoghi a quelli della istituzione comunale, può essere inoltre affidata dal Comune, nell'ambito del principio del controllo sociale degli utenti, la gestione di servizi sociali a domanda individuale; come quelli degli asili nido, delle scuole materne, delle mense scolastiche, degli impianti sportivi, culturali e ricreativi. Il relativo rapporto col Comune è disciplinato con apposita convenzione e secondo le modalità stabilite dai regolamenti dei servizi.

ARTICOLO 56

(IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO)

I. Con apposito regolamento il Consiglio Comunale disciplina sia il procedimento mediante il quale si formano e vengono posti in essere gli atti e negozi giuridici nei quali si esprime normalmente l'attività amministrativa dell'ente, sia i procedimenti speciali per materie particolari.

II. Le norme regolamentari si informano fundamentalmente ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia quali si desumono, in particolare, dalle disposizioni contenute nella Legge n. 142 dell'8 giugno 1990, n. 241 del 7 agosto 1990 oltre che da quelle della Legge 15/1968, e, cioè, i principi del provvedimento conclusivo espresso, e con termine definito, dell'obbligo di motivazione, del responsabile del procedimento, dell'economia dell'azione amministrativa e i principi, già richiamati nel presente Statuto, della partecipazione al procedimento e del diritto di accesso, oltre al più generale principio della massima pubblicità dell'azione amministrativa.

III. Il Comune, nel procedimento amministrativo relativo alla adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive o interessi collettivi o diffusi di cittadini, singoli o associati in libere forme associative o organismi di partecipazione, prevede l'intervento partecipativo degli interessati alla loro formazione, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

Tale intervento avviene attraverso la visione degli atti del procedimento e la presentazione di memorie scritte, con valutazioni, deduzioni, considerazioni e proposte che l'amministrazione ha l'obbligo di esaminare, sempre che siano pertinenti all'oggetto del procedimento. E', pertanto, garantito il contraddittorio dei soggetti- direttamente interessati alla formazione dei provvedimenti amministrativi, attivato direttamente dal responsabile di ufficio o sia istanza del l'interessato.

IV. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento stesso a coloro nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e ai soggetti, individuati o facilmente individuabili diversi dai suoi diretti destinatari, che debbono intervenire perchè dal provvedimento potrebbe derivare pregiudizio, mettendo a disposizione la relativa documentazione. Resta comunque salva la facoltà dell'Amministrazione, anche prima della effettuazione delle comunicazioni, di adottare, se necessario, provvedimenti cautelari.

V. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, il Comune deve pertanto dare tempestivamente notizia dell'avvio dello stesso, con una preventiva ed articolata informazione; ai soggetti portatori di interessi, pubblici e privati, ed alle associazioni o comitati, portatori di interessi diffusi, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, mediante comunicazione personale. Nella comunicazione debbono essere indicati l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento, l'oggetto dello stesso e le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

VI. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità, di volta in volta stabilite dall'amministrazione stessa. L'informazione è, comunque, d'obbligo in materia di piani urbanistici, opere pubbliche, piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.

ARTICOLO 57

(COLLABORAZIONE DEI CITTADINI - ATTI - CONTRATTO)

I Al fine di evitare controversie, e senza recare pregiudizio a diritti dei terzi e mai in contrasto con il pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l'amministrazione e gli interessati,

stipulati per atto scritto a pena di nullità, onde determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo, in accoglimento delle osservazioni e proposte presentate.

II. Tali accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi e devono osservare, ove non diversamente previsto, la disciplina del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibile, anche se le eventuali controversie, in materia di formazione, conclusione ed esecuzione, restano riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

III Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

ARTICOLO 58

(CONSULTAZIONE POPOLARE)

I. Il Comune favorisce la più ampia consultazione dei propri cittadini, chiamandoli volta per volta ad esprimersi mediante strumenti idonei a conoscere il loro orientamento e con procedimento di carattere informale, sugli indirizzi politici ed amministrativi della vita comunale, sui programmi che ne determinano l'attuazione e sulle questioni di rilevante interesse, sempre che riguardino materie di esclusiva competenza locale. La consultazione popolare si configura come un sistema di indagine e di inchiesta, di sondaggio di opinione, anche non formalizzato, da parte del Comune, secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo, avvalendosi pure di strumenti statistici ed indagini demoscopiche.

II. In particolare il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione, i gruppi di lavoro, le associazioni studentesche, le categorie ed i settori e le altre formazioni economiche, sociali e produttive operanti nel territorio comunale che siano in grado di offrire un contributo, in ragione della loro esperienza, qualificazione e rappresentatività. A tal fine, il Consiglio e la Giunta possono disporre apposite audizioni ed indire periodicamente conferenze comunali e conferenze di servizi su questioni di particolare rilievo locale.

III I soggetti consultati, oltre ad esprimere parere sulle questioni oggetto di consultazione, possono avanzare proposte, chiedere emendamenti o modifiche di atti amministrativi, sollecitare risposte; suggerire la eventuale sospensione di un procedimento amministrativo. In ogni caso, le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

IV. Le consultazioni, di cui ai precedenti commi, si ispirano al principio della collaborazione preventiva tra amministratori ed amministrati nella fase di formazione dei provvedimenti, e cioè prima della loro decisione.

V. Il regolamento di attuazione stabilisce in dettaglio le modalità ed i termini delle consultazioni, che comunque non dispiegano effetti vincolanti nei confronti degli organi comunali.

ARTICOLO 59

INIZIATIVA POPOLARE - ISTANZE - PETIZIONI E PROPOSTE)

I. Il diritto di iniziativa popolare, come strumento tecnico di partecipazione dei cittadini alla funzione di indirizzo politico amministrativo del Comune, si articola nella possibilità, da parte di cittadini singoli o associati, di presentare agli organi comunali istanze, interrogazioni, petizioni e proposte in forma collettiva, su materie di esclusiva competenza comunale e su aspetti che riguardino l'azione amministrativa del Comune. Esse sono dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, o anche di situazioni giuridiche soggettive, chiedendo provvedimenti, avanzando proposte per l'adozione di atti amministrativi, esprimendo manifestazioni di volontà e di giudizio o esponendo comuni necessità.

II. Le istanze, petizioni e proposte devono essere presentate in forma scritta e raccolte dalla segreteria del Comune e una volta dichiarate ammissibili devono essere esaminate tempestivamente dagli organi comunali cui sono rivolte, e comunque non oltre trenta giorni. Il regolamento interno del Consiglio Comunale ne stabilisce le ulteriori modalità.

ARTICOLO 60

(ASSEMBLEE POPOLARI)

I. Il Sindaco, per decisione dello stesso Consiglio Comunale, o di sua iniziativa, o su richiesta di un quinto dei consiglieri comunali, o di un terzo degli elettori del Comune, può indire assemblee popolari di consultazione dei cittadini residenti nel Comune, su argomenti di particolare rilievo per la collettività ed in circostanze di carattere straordinario.

ARTICOLO 61

(INFORMAZIONE ED ACCESSO)

I. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, singoli o associati, alle informazioni sull'attività amministrativa dei suoi organi, anche mediante l'impiego di idonei strumenti di informazione e comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti oltre che avvalendosi dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio. La informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

II. Tutti i cittadini, singoli ed associati, hanno diritto di prendere visione degli atti amministrativi e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, salvo quelli sottoposti a limiti di divulgazione, secondo le modalità e le norme di organizzazione stabilite dal regolamento, ottenendo; in particolare, l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

III. Il regolamento disciplina; altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di legge vigenti.

IV. Il Comune esemplificherà la modulistica riducendo la documentazione richiesta a corredo delle domande di ' prestazioni, applicando le disposizioni sull' autocertificazione di cui alla Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

V. L'apposito regolamento disciplinerà organicamente ed in ' modo dettagliato tutta la materia.

ARTICOLO 62 (REFERENDUM CONSULTIVO)

I. E' ammesso il referendum consultivo o anche propositivo per consentire alla popolazione di esprimersi su provvedimenti e questioni a rilevanza generale interessanti l'intera collettività comunale oppure particolari settori e categorie di essa e comunque su materie di esclusiva competenza del Comune. Il potere di iniziativa può essere attivato su deliberazione dello stesso Consiglio Comunale o su richiesta di un quarto degli elettori del Comune.

II. Non possono essere oggetto di referendum quegli atti che risultino avere un contenuto vincolato, per effetto di una norma statale o regionale, così come le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio, all'imposizione di tasse, tributi e tariffe nonché quelle di recepimento di decisioni di altri livelli di governo. L'oggetto del referendum non può comunque trascendere la disponibilità decisionale del Comune.

III. Le richieste di referendum vanno presentate alla Segreteria del Comune che provvede formalmente alla verifica della regolarità delle firme raccolte, se si tratta dell'iniziativa di un quarto degli elettori.

IV. I referendum, superata la valutazione di ammissibilità ed indetti dal Sindaco previa delibera del Consiglio Comunale, devono aver luogo entro i novanta giorni successivi alla presentazione della richiesta e non possono coincidere con altre operazioni di voto.

V. E' fatto divieto di riproporre referendum su un identico oggetto per almeno quattro anni dal suo rigetto. Il referendum non può essere, indetto nell'anno precedente la scadenza ordinaria del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.

VI. Lo svolgimento dell'attività referendaria e della relativa propaganda è organicamente disciplinato da apposito regolamento, che determina nel dettaglio le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, per la pubblicità del decreto che lo indice, per i modelli delle schede da utilizzare, per l'organizzazione delle operazioni di voto e di scrutinio, per la ripartizione dell'ente locale in sezioni elettorali, per l'accertamento dei risultati ed; infine, per la pubblicazione dell'esito del referendum.

VII. I risultati del referendum non hanno effetto vincolante o abrogativo ma obbligano comunque il Consiglio Comunale a deliberare sul suo oggetto, pur in libertà di valutazione: Pertanto, entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito eventualmente favorevole del referendum, la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

TITOLO VI

RAPPORTI TRA COMUNE ED ALTRI ENTI

ARTICOLO 63

(RAPPORTI TRA LE AUTONOMIE LOCALI)

I. Il Comune di Salza Irpina nell'esercizio dei propri compiti istituzionali e nell'espletamento ottimale dei servizi, conforma la propria attività amministrativa al principio della cooperazione e della collaborazione, oltre che al principio associativo, con le altre Autonomie locali, sia di pari livello, sia di livello superiore.

II In particolare, il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo.

III. Il Comune congiuntamente alla Provincia, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Stato e delle Regioni e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

IV. Il Comune collabora con la Provincia sulla base dei programmi della Provincia stessa, per attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse sovracomunale, sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

V. Nell'attività di collaborazione alla programmazione, il Comune avanza annualmente proprie proposte alla Provincia ai fini della pianificazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza alla legge regionale.

VI. Le proposte, di cui al comma precedente, sono avanzate dal Comune nell'ambito dei programmi pluriennali, sia di carattere generale che settoriali, promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

ARTICOLO 64

(FIGURE DI COOPERAZIONE)

I. Il Consiglio Comunale può avvalersi, mediante l'adozione di apposito atto amministrativo generale che disciplina il contenuto essenziale del rapporto, di figure semplici e complesse di cooperazione, utilizzando, in particolare, i moduli e gli istituti previsti dalla legge e dai seguenti articoli del presente Statuto.

ARTICOLO 65

(FIGURE SEMPLICI DI COOPERAZIONE)

I. Sono figure semplici di cooperazione:

- a) **Intesa o accordo amministrativo:** è conclusa fra il Comune ed altre Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività, generalmente continuative, di interesse comune.
- b) **Conferenze di servizi:** possono essere organizzate dal Comune quando deve acquisire intese, pareri, concerti, nulla-osta o assensi di altre amministrazioni pubbliche, prima di assumere determinazioni coinvolgenti interessi comuni.
- c) **Convenzioni volontarie:** Il Comune per l'esercizio coordinato ed associato di determinati servizi o funzioni può stipulare, apposite convenzioni con altri Comuni, privilegiando quelli contermini e facenti parte della Comunità Montana Terminio-Cervialto o con la Provincia. La convenzione, approvata dal Consiglio Comunale, è adottata per la gestione di quei servizi che, per la loro natura, non richiedono la creazione di più complesse figure di cooperazione: Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ARTICOLO 66

(FIGURE COMPLESSE DI COOPERAZIONE)

I. Sono figure complesse di cooperazione:

- a) **Consorzio :** E' istituito il consorzio per la gestione, a tempo indeterminato, di quei servizi pubblici che, per il loro carattere funzionale o per la rilevanza delle loro caratteristiche dimensionali, richiedono per economia di scala una particolare struttura operativa e gestionale, tecnicamente attrezzata, con la partecipazione di più soggetti locali. L'associazione consortile è fondata su una convenzione ed è organizzata amministrativamente sulla base di un apposito statuto, che ne deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale. La convenzione e lo statuto del consorzio sono approvati dal Consiglio Comunale. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire, da parte dei medesimi enti locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile. Ai consorzi si applicano le norme di legge previste per le aziende speciali.
- b) **Unione di Comuni:** Il Comune ricorre a tale strumento per gestire una pluralità di servizio funzioni, in forma associata con comuni contermini,

appartenenti alla stessa provincia, in funzione propedeutica all'obiettivo della loro fusione. L'unione si costituisce mediante l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dell'atto costitutivo e dell'apposito regolamento dell'unione, che disciplinerà le forme di partecipazione dei comuni, gli organi ed i servizi da unificare, nonché i rapporti finanziari.

c) Accordo di programma: Il Comune favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di un'opera pubblica o di un programma di interventi che, per la loro natura, richiedono un'azione integrata dei soggetti pubblici dei differenti livelli di governo. A tal fine il Sindaco si attiva, attraverso gli strumenti previsti dalla legge, per la realizzazione integrata delle opere e dei programmi di intervento, nei quali vi sia la competenza primaria o prevalente del Comune, promuovendo la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento: Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

ARTICOLO 67

(GEMELLAGGI E SCAMBI DI COOPERAZIONE)

I Il Comune di Salza Irpina, nella prospettiva di una Europa politicamente ed economicamente unita, è aperto a forme di gemellaggio, di cooperazione e di scambio, politico, culturale e sociale, con enti locali di altri Paesi d'Europa. Il Comune promuove iniziative di gemellaggio e di scambio al fine di sviluppare le sensibilità dei cittadini per un comune impegno europeo e di intensificare i rapporti di solidarietà tra le comunità locali d'Europa.

II. Il Comune partecipa attivamente alle associazioni italiane degli enti locali.

TITOLO VII

ARTICOLO 68

(AUTONOMIA NORMATIVA DEL COMUNE)

- I.** Il Comune, nelle materie nelle quali ha competenza dispone di potestà regolamentare che esercita nel rispetto delle norme di legge generale e delle disposizioni statutarie.
- II.** I piani ed i programmi, generali e settoriali, i regolamenti e le ordinanze generali sono predisposti dalla Giunta - di sua iniziativa o su mandato del Consiglio che, in tal caso, ne definisce l'oggetto, ne delinea i principi ed i criteri direttivi - e deliberati dal Consiglio.
- III.** I regolamenti di organizzazione e di funzionamento del Consiglio e della Giunta sono predisposti dai rispettivi organi.
- IV.** Di intesa con la Regione, tutti gli atti programmatici e normativi del Comune sono integralmente pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione. Degli stessi viene data immediata ed ampia informazione, con ogni mezzo alla comunità comunale.

ARTICOLO 69

(POTESTA' REGOLAMENTARE - NORMA TRANSITORIA)

- I.** Il Comune, nel rispetto della legge e del presente Statuto, adotta, ai sensi dell'art. 59 della Legge 8 giugno 1990, n: 142, il regolamento generale di contabilità ed il regolamento per la disciplina generale dei contratti dell'ente.
- II** Il Comune adotta specifici regolamenti per:
- a) l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione;
 - b) il funzionamento degli Organi degli uffici;
 - c) l'esercizio delle funzioni e dei servizi;
 - d) la disciplina di ogni altra materia prevista dalle leggi e dal presente Statuto.
- III.** I regolamenti comunali attualmente in vigore continuano ad applicarsi in quanto compatibili con il presente Statuto.

IV. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Comune procederà alla revisione dei regolamenti già vigenti per adeguarli alle nuove disposizioni statutarie ed alla elaborazione di quelli previsti dallo Statuto stesso:

ARTICOLO 70

(AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI)

I. L'esercizio della, potestà regolamentare è espressione dell'autonomia politica e normativa del Comune.

II. I regolamenti, di cui all'art. 5 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti, ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c) non possono disporre che per l'avvenire, non potendo avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa;

d) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

ARTICOLO 71

(ELABORAZIONE DEI REGOLAMENTI)

I. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta e anche a ciascun consigliere.

II. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

III I regolamenti sono comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e debbono essere agevolmente accessibili a chiunque intenda consultarli.

ARTICOLO 72 (ORDINANZE ORDINARIE)

I. Il Sindaco emana ordinanze di carattere, ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari, imponendo, con tali provvedimenti, ai soggetti interessati e, secondo i casi, obblighi positivi o negativi da adempiere.

II. Le ordinanze di cui al comma I sono pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo sono altresì sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e rese accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

STATUTO DI AUTONOMIA – COMUNE DI SALZA IRPINA (AV)

INDICE GENERALE

- PREAMBOLO STORICO -

- TITOLO I - PRINCIPI GENERALI -

- STEMMA –

- QUADRO SCHEMATICO - FONTI STORICHE -

- OPERE ARCHITETTONICHE ED ARTISTICHE –

- UOMINI ILLUSTRI -

Articolo 1: Il Comune di Salza Irpina-

Articolo 2: Elementi costitutivi - sede - circoscrizione territoriale –

Articolo 3: Gonfalone e stemma -

Articolo 4: Fini dell'Ente

Articolo 5: Funzioni e;compiti -

Articolo 6: Servizi sociali -

Articolo 7: Assetto ed utilizzazione del territorio –

Articolo 8: Sviluppo economico –

Articolo 9: Ordinamento amministrativo dell'Ente –

Articolo 10: Polizia Amministrativa –

Articolo 11: Salvaguardia dell'ambiente. –

Articolo 12: Problema dell'emigrazione –

Articolo 13: Programmazione –

Articolo 14: Partecipazione, informazione e accesso -.

Articolo 15: Cooperazione con altri Enti –

Articolo 16: Attività del Comune –

Articolo 17: Servizi pubblici locali –

TITOLO II: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

- Articolo 18: Organi istituzionali del Comune -

CAPO I: IL CONSIGLIO COMUNALE

SEZ. I - I CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 19: I Consiglieri Comunali -

Articolo 20: Prerogative dei Consiglieri Comunali –

Articolo 21: Dimissioni -
- Articolo 22: Consigliere anziano -

SEZ. II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 23: Competenze del Consiglio Comunale

Articolo 24: Regolamento intemo

Articolo 25: Prima adunanza

Articolo 26: Sessioni consiliari -

Articolo 27: Convocazioni del Consiglio Comunale-

Articolo 28: Validità e pubblicità delle sedute -

Articolo 29: Validità delle deliberazioni -

Articolo 30: Presidenza del Consiglio Comunale - - Articolo 31: Votazioni

CAPO II: LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 32: Attribuzioni

Articolo 33:Composizione

Articolo 34: Elezione della Giunta –

Articolo 35: Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore -

Articolo 36: Durata in carica - Dimissioni - Surrogazioni

Articolo 37: Mozione di sfiducia costruttiva -

Articolo 38:Organizzazione della Giunta-

Articolo 39: Compiti della Giunta-

Articolo 40: Sedute e deliberazioni della Giunta-

CAPO III: IL SINDACO

Articolo 41: Funzioni -

Articolo 42: Attribuzioni del Sindaco

Articolo 43:Ordinanze straordinarie

TITOLO III: REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Articolo 44: Revisore dei Conti

Articolo 45: Prerogative del revisore -

Articolo 46: Funzioni del Revisore dei conti -

TITOLO IV: L'ORDINAMENTO BUROCRATICO DEL COMUNE ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 47: Personale dipendente -

Articolo 48: Il Segretario Comunale -

Articolo 49: Il Vice Segretario Comunale -

Articolo 50: Attribuzioni dei responsabili dei servizi

Articolo 51: Pareri preventivi -

Articolo 52: Organizzazione degli Uffici Comunali -

TITOLO V: PARTECIPAZIONE POPOLARE, ET UTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

Articolo 53: Principio partecipativo –

Articolo 54: Libere forme associative -

Articolo 55: Organismi di partecipazione

Articolo 56: Il procedimento amministrativo -

Articolo 57: Collaborazione dei cittadini - Atti – Contratti

Articolo 58: Consultazione popolare-

Articolo 59: Iniziativa popolare- Istanze - Petizioni e proposte

Articolo 60: Assemblee popolari -

Articolo 61: Informazione ed accesso-

Articolo 62: Referendum consultivo -

TITOLO VI: RAPPORTI TRA COMUNE ED ALTRI ENTI

-Articolo 64: Figure di cooperazione -

- Articolo 65: Figure semplici di cooperazione -

- Articolo 66: Figure complesse di cooperazione -

- Articolo 67: Gemellaggi e scambi di cooperazione -

TITOLO VII: POTESTA' NORMATIVA COMUNALE (facoltativo)

Articolo 68: Autonomia normativa del Comune

Articolo 69: Potestà regolamentare - Norma transitoria

Articolo, 70: Ambito di applicazione dei regolamenti

Articolo 71: Elaborazione dei regolamenti -

Articolo 72: Ordinanze ordinarie -